

## REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA - DECORRENZA DELL'AUMENTO DELL'ALiquOTA AL 26% E AFFRANCAMENTO

Gli articoli 3 e 4 del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) recante *“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”* hanno introdotto, dal 1° luglio 2014, alcune modifiche alla disciplina dei redditi di natura finanziaria.

A decorrere dalla predetta data è previsto l'aumento dal 20 al 26 % dell'aliquota della relativa tassazione, salvo il mantenimento di regime di favore per determinate fattispecie meritevoli di tutela (cfr. art. 3, comma 2 che, ad esempio, mantiene l'aliquota del 12,50% per i titoli pubblici italiani e quelli ad essi equiparati).

Avuto in particolare riguardo ai redditi diversi di natura finanziaria, le modifiche trovano applicazione con riferimento alle plusvalenze realizzate dal 1° luglio 2014. Come è noto, le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell'eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione (così come chiarito nella circ. n. 165/E del 24 giugno 1998). Pertanto, se la cessione a titolo oneroso si è perfezionata antecedentemente alla predetta data, l'eventuale plusvalenza rimarrà assoggettata ad imposizione con l'aliquota del 20% ancorché il corrispettivo sia percepito successivamente alla data medesima (così Circ. n. 19/E del 27 giugno 2014). ***In altri termini il principio di cassa che regola il criterio di imputazione temporale delle plusvalenze ex art. 67 TUIR trova comunque applicazione in conseguenza del verificarsi della fattispecie imponibile secondo le regole di determinazione (aliquota) applicabili ratione temporis.***

Analogamente a quanto previsto in occasione della precedente modifica (introdotta con l'art. 2, commi da 6 a 34 del d.l. n. 138/2011 che determinò l'adozione di un'aliquota unica al 20%, in luogo delle precedenti del 12,50 e del 27%), anche in questa occasione si è provveduto ad operare alcuni interventi di coordinamento tra le diverse disposizioni che regolamentano i redditi di natura finanziaria e a disciplinare un regime transitorio finalizzato *“ad evitare operazioni di arbitraggio conseguenti alla variazione dell'aliquota stessa”* (così l'Agenzia delle entrate nella Circ. n. 19/E del 27 giugno 2014).

Ed infatti il differimento al 1° luglio 2014 (ad opera del menzionato d.l. di aprile) dell'elevazione dell'aliquota avrebbe potuto comportare un incremento delle cessioni prima di detta data con effetti distorsivi sulla domanda e sull'offerta di tutte le attività finanziarie, soprattutto di quelle negoziate nei mercati regolamentati. La disciplina transitoria (art. 3, commi da 15 a 18) è dunque finalizzata a consentire l'affrancamento dei valori maturati alla data del 30 giugno 2014 (così come era stato consentito l'affrancamento dei valori maturati a ridosso della precedente modifica del 2011).

A norma dell'art. 3, comma 16, agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'art. 67 da lett. c *bis*) a c *quinquies*) del TUIR in luogo del costo o valore di acquisto (o del valore determinato ai sensi dell'art. 14, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 461/1997 o dell'art. 2, commi 29 e seguenti del d.l. n. 138/2011) può essere assunto il valore (dei titoli, quote, diritti, valute estere, metalli preziosi allo stato grezzo o monetato, strumenti finanziari, rapporti e crediti) alla data del 30 giugno 2014 a condizione che il contribuente manifesti un'opzione in tal senso e provveda al versamento dell'imposta sostitutiva eventualmente dovuta nella misura del 20% entro il 16 novembre 2014. ***Si tratta in altri termini di una sorta di cessione "virtuale" alla data del 30 giugno 2014, che produce i suoi effetti solo a seguito del versamento della relativa imposta sostitutiva.***

La disciplina dell'affrancamento è esaminata nella citata Circ. n. 19/E al par. 7.

In particolare, per ciò che concerne le plusvalenze eventualmente derivanti dalla cessione onerosa di titoli o quote ai sensi dell'art. 67, lett. c *bis*) in regime cd. dichiarativo di cui all'art. 5 del d.lgs. 21 novembre 1997 n. 461 (ai sensi del quale le predette plusvalenze sono soggette all'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi da indicare nella dichiarazione annuale a cura del contribuente) il contribuente può esercitare l'opzione per l'affrancamento effettuando direttamente il versamento dell'eventuale imposta sostitutiva entro il 16 novembre 2014 (cioè un termine diverso da quello previsto in occasione della citata riforma del 2011 che aveva invece allineato il versamento della sostitutiva a quello della dichiarazione annuale). Inoltre, l'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 vanno indicati dal contribuente stesso nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta 2014 (art. 3, comma 16, secondo periodo).

Si precisa che, relativamente al versamento dell'imposta sostitutiva, l'art. 3, comma 16, fa riferimento al soggetto "intermediario" solo relativamente al regime del cd. "risparmio amministrato" di cui al successivo art. 6 del citato d.lgs. del 1997, restando in capo al contribuente l'obbligo di procedere al versamento nei casi di cui al menzionato art. 5, ***quindi può ragionevolmente concludersi che il notaio non è tenuto ad alcun adempimento in conseguenza dell'opzione (trattandosi di ipotesi del tutto diversa da quella disciplinata dall'art. 496 dell'art. 1 della legge n. 266/2005).***

L'Agenzia delle entrate nella circ. n. 19/E ha precisato che *"ai fini dell'esercizio dell'opzione, le attività possedute alla data del 30 giugno 2014 non devono necessariamente essere ancora detenute alla data del versamento dell'imposta"*, lasciando pertanto intendere che non rileva di per sé la circostanza che l'opzione sia desumibile da un atto (eventualmente dallo stesso atto di cessione), sia in quanto condizione necessaria (e sufficiente) è che il versamento sia effettuato entro il 16 novembre 2014, sia perché (a norma dell'art. 3, comma 16) non è ammesso l'affrancamento parziale dei titoli (dunque, l'opzione – esercitata mediante il versamento – si estende a tutti i titoli detenuti nel medesimo regime).

Quanto alla determinazione dell'imposta da affrancamento, il par. 7.3. della citata circ. n. 19/E chiarisce che l'imposizione sostitutiva è applicata con l'aliquota del 20% sulla differenza fra il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014, determinato secondo i criteri previsti dal decreto affrancamento (DM 13 dicembre 2011) e il valore o costo di acquisto delle stesse o il valore già precedentemente affrancato (per effetto della modifica del 2011).

Più precisamente per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati si potrà assumere il valore alla predetta data della frazione del patrimonio netto rappresentata da tali partecipazioni (secondo l'ultimo bilancio approvato anteriormente alla stessa data, cioè in caso di esercizio coincidente con l'anno solare il 2013) ovvero il valore effettivo di mercato della società partecipata, risultante da apposita relazione giurata di stima. In merito l'Agenzia delle entrate nella circ. n. 19/E ha precisato che *“per le partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati il cui valore o costo di acquisto è stato rideterminato secondo le modalità di cui all'art. 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, l'imposta sostitutiva è calcolata sulla differenza tra il valore delle stesse alla data del 30 giugno 2014 e il valore rideterminato che ha sostituito l'originario costo fiscalmente riconosciuto”* (si ricorda che l'ultima proroga del citato regime di rideterminazione è scaduta il 30 giugno ultimo scorso relativamente ai titoli, quote o diritti detenuti alla data del 1° gennaio 2014). In ogni caso non pare che debba essere redatta un'ulteriore perizia giurata al 30 giugno 2014, anche se non si opta per la valorizzazione in base al bilancio 2013.

In merito nella citata circ. n. 19/E l'Agenzia ha precisato che *“tuttavia, considerato che non è consentito l'affrancamento parziale, anche nel caso in cui ci si è avvalsi delle procedure di rideterminazione del costo sopra richiamate, le medesime partecipazioni devono essere comprese tra le attività finanziarie per le quali il contribuente opta per l'affrancamento al 30 giugno 2014”*.

***Pertanto sembra opportuno procedere caso per caso ad una valutazione di convenienza circa l'eventuale opzione per l'affrancamento anche in considerazione dell'eventuale rideterminazione già operata.***

Valeria Mastroiacovo